

# COMUNE DI PIETRASANTA

APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 325 DEL 26/11/2019

## REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI PIETRASANTA

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'art. 208, comma 4, lett. c) del Decreto Legislativo n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) prevede la possibilità per gli Enti Locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a finalità di previdenza integrativa per gli appartenenti ai Corpi di Polizia Municipale a tempo indeterminato. Il presente Regolamento disciplina le modalità attuative di dette forme di previdenza integrativa.

##### Art. 2 – DESTINATARI

1. I beneficiari del fondo sono i dipendenti a tempo indeterminato appartenenti al Servizio di Polizia Municipale del Comune di Pietrasanta che abbiano superato il periodo di prova e che siano inquadrati in profili professionali che comportano la qualifica di Agente o Ufficiale con funzioni di Pubblica Sicurezza, Polizia Giudiziaria e Polizia Stradale. L'efficacia nei confronti di coloro che hanno superato il periodo di prova retro agisce dal momento dell'assunzione. In caso di rapporto di lavoro part-time, la somma destinata sarà proporzionata alla percentuale prevista nel rapporto di lavoro; la quota pro-capite spettante sarà altresì riproporzionata in caso di periodo contrattuale inferiore a dodici mesi nell'anno di riferimento.

2. L'obbligo contributivo dell'Ente ha comunque termine alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente per collocamento a riposo, dimissioni o altra causa o per passaggio del dipendente in strutture diverse dalla Polizia Municipale. Il medesimo obbligo viene meno qualora il versamento al fondo Perseo non consentirebbe l'erogazione di alcuna prestazione a favore dello stesso lavoratore.

3. Il Comune di Pietrasanta provvederà a sospendere il versamento del premio individuale annuale in tutti i casi in cui un dipendente sospenda la prestazione lavorativa, anche se con diritto alla conservazione del posto, per aspettativa non retribuita o comando presso altri Enti.

##### Art. 3 - FINALITÀ E FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

1. Le risorse individuate secondo i criteri di cui all'articolo 4, lettera c) sono destinate esclusivamente alle finalità previdenziali del richiamato art. 208, dovranno essere destinate al Fondo Pensione Perseo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 quater del CCNL del 21.05.2018, che non comporta anche l'obbligo di conferire allo stesso quota parte o la totalità del TFR, né la trasformazione del TFS in godimento in TFR.

##### Art. 4 – FINANZIAMENTO

1. Le forme di previdenza sono finanziate con una quota di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada, riconosciuta annualmente nell'ambito del provvedimento della Giunta Comunale sulla destinazione delle somme ex art. 208 CdS. Tale quota deve corrispondere ad una percentuale delle risorse annualmente destinate alle finalità di cui alla lettera c) del comma 4 dell'art. 208 del C.d.S. come certificate con la deliberazione di rendicontazione dei proventi derivanti da sanzioni del codice della strada.

La predetta percentuale è fissata nella misura del 2% e dovrà garantire comunque un importo non inferiore, pro capite, a € 1.000,00 e non superiore a € 1.500,00, purché tali importi rispettino i vincoli di finanza pubblica in materia di spesa del personale.

2. L'Ente provvede ad iscrivere le risorse finanziarie necessarie nel proprio bilancio annuale individuando apposito capitolo di spesa, ai sensi dell'art. 393 del D.P.R. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada).
3. Il Comando di Polizia Municipale provvederà ad impegnare e liquidare le risorse disponibili a favore del Fondo Pensione Perseo ed a curare i relativi adempimenti.
4. La quantificazione annuale delle somme destinate alle finalità in argomento, in via previsionale e prudenziale, dovrà essere approvata contestualmente alla deliberazione che definisce la previsione della destinazione dei proventi da sanzioni al CdS di cui all'art. 208 del C.d.S.
5. In fase di prima applicazione il fondo è finanziato con le risorse dell'anno 2019 saranno determinate con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

#### **Art. 5 - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI**

1. Lo strumento di previdenza complementare è stato individuato in sede di sottoscrizione del CCNL del 21.05.2018 delle Funzioni Locali nel "Fondo Perseo- Sirio" quale unico fondo destinatario delle risorse derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse dagli Enti e nella quota da questi determinata e destinata a tale finalità;

#### **Art. 6 - CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI CONTRIBUZIONE DELL'ENTE**

1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente ovvero di mobilità interna o comunque di perdita della qualifica di Agente/Ufficiale di P.M., l'Ente sospenderà il versamento del contributo di cui al presente regolamento.
2. L'obbligo dell'ente è altresì sospeso esclusivamente durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita del dipendente e nei casi disciplinati dal C.C.N.L., salvo la facoltà di proseguire la partecipazione al fondo su base personale che dovrà essere comunicata all'Ente.

#### **Art. 7 - CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE**

1. E' data facoltà a ciascun iscritto di proseguire nei versamenti secondo le modalità previste dal regolamento di funzionamento del Fondo Perseo Sirio.

### **TITOLO II DISPOSIZIONI E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE**

#### **Art.8 – ISTITUZIONE**

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con l'art. 17, Capo III Area Polizia Locale del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali 22/01/2004, con il presente Titolo è regolata l'attività del Comitato di Gestione delle risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali per gli operatori della Polizia Municipale, così come disposto dall'art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni (Codice della Strada).

#### **Art. 9 – COMPOSIZIONE**

1. Il Comitato di Gestione è composto da cinque componenti, che vengono eletti tra i soli operatori di Polizia Municipale secondo i seguenti criteri:
  - quattro componenti individuati, per mezzo di votazione palese a maggioranza, tra gli appartenenti al Corpo di P.M.;
  - il Comandante di Polizia Municipale quale membro di diritto, o suo sostituto, con funzioni di Presidente, a cui spetta tra l'altro la convocazione.
2. Alle votazioni di cui al comma 1 partecipa il personale destinatario del presente Regolamento.

## **Art. 10 – FUNZIONI, ADEMPIMENTI E DURATA**

1. Nell'ambito dei propri fini il Comitato ha una propria autonomia organizzativa e operativa e promuove iniziative tese anche all'informazione sulla destinazione delle risorse destinate agli scopi del presente Regolamento. In particolare svolge le seguenti funzioni:

a) controlla la regolare attribuzione dei benefici ai dipendenti aventi diritto e la corretta quantificazione delle quote individuali;

b) informa periodicamente gli iscritti dell'andamento dei versamenti al Fondo Perseo.

2. Di ogni seduta del Comitato viene curata apposita verbalizzazione a cura di un segretario scelto dal Presidente, o suo sostituto, tra i componenti.

3. La partecipazione ai lavori del Comitato non dà diritto a compensi economici; le sedute sono aperte agli operatori di P.M., nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

4. L'Ente garantisce gli strumenti idonei al funzionamento del Comitato di Gestione, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo i risultati del lavoro svolto dallo stesso. La sede del Comitato è individuata nel Comando di P.M. e la durata in carica è definita in quattro anni.

## **Art. 11 – ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA**

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione e disciplina in prima applicazione il riconoscimento della quota di previdenza complementare ai soggetti che nell'anno 2019 si trovino nella condizione di cui all'art. 2 del presente regolamento.

In considerazione delle novità introdotte dal vigente CCNL del 21.05.2018, l'Amministrazione procederà alla verifica applicativa entro un anno dall'approvazione del presente Regolamento.

## **Art. 12 – NORME FINALI**

1. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge, in particolare il Codice della Strada e il relativo Regolamento di esecuzione.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate eventuali norme regolamentari incompatibili.

3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono disapplicate al sopraggiungere di norme sovraordinate incompatibili.

4. La spesa derivante dal presente regolamento dovrà soggiacere alla normativa vigente in materia di limiti della spesa di personale.